

**COMUNE DI BREZZO DI BEDERO****Provincia di Varese**

21010 BREZZO DI BEDERO – Via Roma n. 60

☎ 0332/511707 – Fax 0332/500518

E-mail [comune@comune.brezzo-di-bedero.va.it](mailto:comune@comune.brezzo-di-bedero.va.it)**DELIBERAZIONE N. 46 IN DATA 30.12.2023****VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE****ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA****OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 175/2016**

L'anno duemilaventitre addi trenta del mese di dicembre alle ore 11:16 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invio scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale,  
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

|                             |    |                          |   |
|-----------------------------|----|--------------------------|---|
| 1 - BOLDRINI DANIELE        | P  | 8 - MENEGHINI FERDINANDO | P |
| 2 - MICHEA ALFREDO          | AI | 9 - MINELLI LUCA         | P |
| 3 - BOSCARO DAVIDE          | P  | 10 - TARGA GIULIANO      | P |
| 4 - ARIOLI FULVIA GABRIELLA | P  | 11 - MIGLIERINA NICLA    | P |
| 5 - DI ROCCO GIUSEPPE       | P  | 12 -                     |   |
| 6 - GALANTE FRANCESCA       | P  | 13 -                     |   |
| 7 - CUCCU SAMUEL            | AI |                          |   |

Totale presenti **9**Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. DOMENICO GARGANO .

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor DANIELE BOLDRINI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Brezzo di Bedero con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 28/09/2017, ha deliberato in merito;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento

un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Brezzo di Bedero e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATO l'art. 26, comma 11, del TUSP prevede che, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, tenendo come parametro di riferimento l'art. 4 del TUSP.

Ovviamente, per le revisioni periodiche successive, occorre fare riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le partecipazioni direttamente detenute dal Comune di Brezzo di Bedero al 31/12/2022 sono le seguenti:

Società VERBANO SPA – Quota di partecipazione 0,86%;

Società ACSM Agam Spa (ex ASPERM SPA) – Quota di partecipazione 0,001%;

Occorre infatti evidenziare che Aspem Spa è rimasta attiva sino alla data del 30 giugno 2018, avendo avuto attuazione il progetto di aggregazione delle Multiutility del nord della Lombardia, perfezionatosi in data 1° luglio 2018, in esito al quale Aspem Spa è stata fusa per incorporazione in ACSM – AGAM S.p.A., società quotata in borsa;

Venendo alle partecipazioni di minoranza detenute in società quotate sul mercato borsistico o da queste controllate, si segnala che l'Ente ha il solo obbligo di ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, ma in riferimento a tali partecipazioni le norme del TUSP non prevedono alcun obbligo di intervento conseguente e, pertanto, per mere finalità di trasparenza dell'azione amministrativa, si segnala quanto segue:

- ACSM AGAM Spa è società quotata e, pertanto, ad essa ed alle società da essa controllate, si applica l' art. 1, comma 5, del TUSP.

RILEVATO che nessun amministratore del Comune di Brezzo di Bedero ha incarichi nelle società partecipate;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata a seguito della quale permane la volontà del Comune di Brezzo di Bedero di mantenere le quote societarie detenute al 31/12/2021;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti Presenti N. 09    Votanti N. 09    Favorevoli N. 09    Astenuti N. == , Contrari N. ==

### **DELIBERA**

Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Brezzo di Bedero detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nelle schede allegate che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che nessun amministratore del Comune di Brezzo di Bedero ha incarichi nelle società partecipate;

di dare atto che non occorre predisporre alcun piano di razionalizzazione delle suddette partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ricorrendo i presupposti di legge che ne legittimano il mantenimento

di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale stante l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione espressa nei termini che seguono:

### **DELIBERA**

Con voti Presenti N. 09    Votanti N. 09    Favorevoli N. 09    Astenuti N. == , Contrari N. ==

di dichiarare, stante l'urgenza di procedere in merito, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**DANIELE BOLDRINI**

**DOTT. DOMENICO GARGANO**